

Procedura aperta sopra soglia europea, di durata biennale con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa per vari rami - All Risks Patrimonio Immobiliare e Mobiliare, Assicurazione per la responsabilità civile patrimoniale, Cumulativa infortuni medici e altre categorie, kasko dipendenti e altre categorie in missione, Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e Garanzie Accessorie amministrata a "Libro Matricola"- per varie aziende del SSR

RICHIESTA CHIARIMENTI	RISCONTRO
<p>Q1.</p> <p>Oggetto: Lotto RCA</p> <p>Buongiorno. Si chiede la pubblicazione o l'invio dell'elenco di tutti i veicoli da assicurare facenti parte dei Libri Matricola delle rispettive Aziende.</p> <p>Distinti saluti</p>	<p>Si vedano gli elenchi allegati agli avvisi del 09.05.2025 pubblicati in precedenza</p>
<p>Q2.</p> <p>Oggetto: RICHIESTA CHIARIMENTI</p> <p>Buongiorno,</p> <p>Con la presente siamo a sottoporre i seguenti quesiti:</p> <p>1) (PER TUTTI I LOTTI) La Vs. disponibilità, certi che non vi sia alcun interesse, né tantomeno la volontà, da parte della Stazione Appaltante (Ente Contraente se diverso) di esporre l'Appaltatore ("Assicuratore Aggiudicatario dell'appalto") ad eventuali violazioni di legge o regolamenti, tra cui quelle in materia di sanzioni internazionali, a prevedere in caso di aggiudicazione l'inserimento nei rispettivi Capitolati di Polizza della Clausola di seguito riportata:</p> <p>ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli</p>	<p>1) Premesso che la clausola è già presente in tutti i capitolati, la Stazione Appaltante ritiene in caso di aggiudicazione di accogliere la proposta di sostituzione della clausola con testo proposto dall'Aggiudicatario, sempreché non alteri la portata della limitazione</p>

<p>[Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.</p> <p>Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE OFAC, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima.</p> <p>2) La Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all'inserimento nel Capitolato RC PATRIMONIALE della seguente appendice:</p> <p>APPENDICE DI RESTRIZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE</p> <p>Le parti convengono che la presente polizza sia modificata come segue:</p> <p>Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura garantita dalla polizza per qualsiasi pretesa, azione, causa o procedimento per la parte in cui siano introdotti, promossi o proseguiti in un'Area Specifica; ad eccezione degli importi sostenuti al di fuori di un'Area Specifica da una persona fisica al di fuori di un'Area Specifica per difendersi da una pretesa, azione, causa o procedimento introdotti, promossi o perseguiti in un'Area Specifica, ma esclusivamente nella misura in cui tali importi siano coperti da qualche garanzia prevista</p>	<p>2) Si veda il riscontro al Q2 n. 1) che precede</p>
---	--

<p>dalla presente polizza.</p> <p>Ai fini della presente appendice, per “Area Specifica” si intende:</p> <p>(a) la Repubblica di Bielorussia e/o</p> <p>(b) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite) o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite).</p> <p>Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa appendice e la polizza, prevarrà il contenuto della presente appendice, salva in ogni caso l'applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni.</p> <p>Se una qualsiasi disposizione di questa appendice è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa appendice, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa appendice non saranno influenzate.</p> <p>Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni rimangono invariati.</p> <p>3) Chiediamo, se l'Ente ha rappresentanze, interessi commerciali, società Controllate/Partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all'interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa.</p> <p>4) Per il Lotto INFORTUNI, chiediamo inoltre se al momento sono previsti, durante il periodo oggetto di affidamento, viaggi/trasferte di lavoro o comunque organizzate dalla contraente in Russia, Bielorussia o Ucraina che comprendano la partecipazione di persone assicurate;</p>	<p>3) Le stazioni appaltanti non hanno rappresentanze, interessi commerciali, società controllate/partecipate, fatturato/vendite, dipendenti collaboratori all'interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa</p> <p>4) Per il lotto INFORTUNI al momento non sono previsti i casi esposti</p>
---	---

<p>5) Per il lotto KASKO siamo a richiedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se ci sono differenze di rilievo presenti tra le condizioni in scadenza e quelle ora proposte con riguardo alle garanzie prestate, al limite di indennizzo per veicolo, allo scoperto/franchigia per sinistro. • Chilometri registrati "a consuntivo" in ciascuna delle annualità a cui è riferita la statistica sinistri pubblicata ed in ogni caso almeno per le ultime tre annualità come da schema di seguito riportato: <ul style="list-style-type: none"> o Consuntivo Anno 2022: Km o Consuntivo Anno 2021: Km o Consuntivo Anno 2020: Km o Consuntivo Anno 2019: Km o Consuntivo Anno 2018: Km <p>6) Premi e assicuratori in corso.</p> <p>7) Chiediamo di conoscere presunta decorrenza e scadenza dell'appalto.</p>	<p>5) Non vi sono differenze di rilievo presenti tra le condizioni in scadenza e quelle ora proposte con riguardo alle garanzie prestate, al limite di indennizzo per veicolo, allo scoperto/franchigia per sinistro</p> <p>- complessivamente per Ares Sardegna, le 8 Asl e Areus i dati sono i seguenti</p> <ul style="list-style-type: none"> o Consuntivo Anno 2022: Km 3.164.753...; o Consuntivo Anno 2021: Km ...6.119.360; o Consuntivo Anno 2020: Km 8.105.891; o Consuntivo Anno 2019: Km 8.035.544; <p>Arnas Brotzu: ARNAS BROTZU : km medi annuali : 30.000 La AOU di SS non ha la copertura kasko</p> <p>6) Complessivamente per Ares Sardegna, le 8 Asl e Areus i dati sono i seguenti</p> <p>Compagnia Balcia premio annuo € 419.020,00 Arnas Brotzu : Compagnia : Unipolsai Premio annuo lordo : € 5.600</p> <p>7) Si riporta quanto è descritto nei vari Capitolati Tecnici, all'articolo "Durata del contratto":</p>
---	--

<p>Rispetto a quando è stata pubblicata l'autorizzazione a contrarre con relativi CSA e altri documenti di gara – essendo trascorso del tempo – si presume che l'aggiudicazione della procedura di gara intervenga nei mesi successivi in</p> <p>In attesa di un Vostro cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.</p>	<p><i>Il contratto di assicurazione di tutte le aziende sanitarie avrà effetto dalle ore 24.00 del 30.04.2025 e scadenza alle ore 24.00 del 30.04.2027, con frazionamento annuale del premio, senza tacito rinnovo, ad eccezione di quelle Aziende Sanitarie che confluiranno successivamente all'interno del contratto, come precisato all'interno delle singole schede. In questo caso la copertura assicurativa avrà una durata inferiore all'anno ed il relativo premio verrà corrisposto in pro rata rispetto alla prima scadenza annuale utile.</i></p> <p><i>Qualora alla data del 30/04/2025, non si fosse ancora conclusa la procedura di gara per l'aggiudicazione del contratto, la nuova data di effetto verrà debitamente comunicata.</i></p> <p>Rispetto a quanto è stata pubblicata l'autorizzazione a contrarre – e relativi documenti di gara è trascorso del tempo, pertanto si presume che l'aggiudicazione intervenga in un momento successivo rispetto alle iniziali previsioni.</p> <p>Si comunica che al momento è stimato come termine iniziale delle polizze il 30.09.25 ore 24:00.</p>
<p>Q3</p> <p>Oggetto: RICHIESTA CHIARIMENTO BASI D'ASTA</p> <p>Buongiorno, segnaliamo che a pag. 9 del Disciplinare di gara, nella tabella dei premi a base d'asta riferita al I anno di esecuzione l'Azienda "ARNAS BROTZU", per il solo lotto ALL RISK, riporta un importo differente dal II anno di esecuzione; trattasi di refuso? In caso contrario chiediamo di contestualizzare il motivo di quanto sopra detto.</p> <p>In attesa di un Vostro cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti</p>	<p>Non si tratta di refuso ma di mera previsione economica, tenuto conto delle polizze in essere e relative scadenze al momento in cui è stata approvata l'autorizzazione a contrarre. Come si evince dalla Scheda Gara dell' ARNAS BROTZU al momento in cui è stata approvata la delibera 37 del 25.02.25 la data presunta di inizio nuova polizza – in funzione della scadenza della polizza in essere al momento – era il 30.09.25, successiva rispetto alla data di scadenza delle altre polizze.</p> <p>Si veda quanto riportato al precedente Q2, punto 7., <i>ad eccezione di quelle Aziende Sanitarie che confluiranno successivamente all'interno del contratto, come precisato all'interno delle singole schede</i></p>